

Bruxelles, 18 settembre 2026
(OR. en)

13416/26

POLCOM 340
SERVICES 58
COLAC 117

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	18 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 486 final
Oggetto:	Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sul commercio digitale con la Costa Rica

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 486 final.

All.: COM(2026) 486 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.9.2026
COM(2026) 486 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sul commercio digitale con la Costa Rica

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La digitalizzazione dell'economia modifica la dimensione, la portata e la velocità del commercio internazionale. Consente alle imprese di raggiungere un maggior numero di clienti in tutto il mondo e vendere loro beni e servizi, e di migliorare notevolmente la scelta dei consumatori. Consente inoltre alle imprese di utilizzare strumenti digitali nuovi e innovativi per superare gli ostacoli alla crescita. Soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) beneficiano di queste opportunità e possono integrarsi meglio nelle catene globali del valore.

Gli scambi di beni e servizi realizzati per via elettronica ("commercio digitale"¹) acquisiscono un'importanza sempre più ampia su scala mondiale. Il commercio digitale comprende sia la fornitura fisica di beni e servizi il cui acquisto avviene digitalmente (come l'acquisto di un libro attraverso una piattaforma internet), sia la fornitura digitale di beni e servizi (quali software, libri elettronici o flussi di dati) e riguarda sia le operazioni tra imprese che quelle da impresa a consumatore. Secondo le stime, il commercio digitale rappresenta circa il 25 % del commercio internazionale nel suo complesso e cresce a un ritmo più rapido rispetto al commercio tradizionale. L'UE è leader mondiale sia nelle esportazioni sia nelle importazioni di servizi erogabili in forma digitale, il cui valore ammontava nel 2024 a 1 700 miliardi di EUR, pari al 58 % del totale degli scambi di servizi dell'UE.

Nel dicembre 2024 71 membri dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") hanno concluso i negoziati relativi all'accordo sul commercio elettronico. Il 28 marzo 2026 67 membri dell'OMC, tra cui l'Unione europea e la Costa Rica, hanno confermato la loro intenzione di attuare tale accordo quanto prima, previo espletamento delle rispettive procedure interne. L'adesione dell'UE e della Costa Rica evidenzia un ampio allineamento su questioni chiave attinenti al commercio digitale e un sostegno condiviso a un quadro di alto livello.

L'UE e la Costa Rica sono partner stretti e le loro relazioni economiche si fondano sul pilastro commerciale dell'accordo di associazione UE-America centrale, applicato a titolo provvisorio dal 1° ottobre 2013 ed entrato pienamente in vigore il 1° maggio 2024. La Costa Rica è una delle economie più avanzate e innovative dell'America latina sotto il profilo digitale, caratterizzata da un settore dei servizi forte, da un'economia digitale in crescita e da un ecosistema consolidato per l'industria manifatturiera e i servizi alle imprese di elevato valore. Dall'applicazione a titolo provvisorio del pilastro commerciale, anche gli scambi bilaterali di servizi hanno registrato una rapida crescita: tra il 2013 e il 2024 le esportazioni di servizi dell'UE in Costa Rica sono aumentate del 280 % e le importazioni del 281 %². La Costa Rica è inoltre diventata una destinazione attraente per gli investimenti europei, in particolare nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il commercio bilaterale riflette sempre più la transizione della Costa Rica verso un'industria manifatturiera di elevato valore: nel 2025 i prodotti non agricoli rappresentavano circa due terzi delle esportazioni del paese nell'UE³.

¹ A livello internazionale il termine è spesso utilizzato in modo intercambiabile con il termine "commercio elettronico".

² Eurostat, [International trade in services \(since 2010\)](#).

³ Eurostat, [EU trade since 1988](#).

La negoziazione di norme ambiziose in materia di commercio digitale con la Costa Rica offre notevoli possibilità per agevolare ulteriormente il commercio digitale transfrontaliero tra l'UE e la Costa Rica, ridurre gli ostacoli regolamentari, creare nuove opportunità per le imprese dell'UE, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese, e rafforzare la fiducia dei consumatori nell'economia digitale.

La presente raccomandazione è presentata al Consiglio a norma dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) affinché la Commissione sia autorizzata ad avviare negoziati bilaterali con la Costa Rica per un accordo sul commercio digitale, siano impartite direttive di negoziato e la Commissione sia designata negoziatore. La raccomandazione e le direttive di negoziato proposte mirano a garantire che l'UE sia in grado di negoziare con la Costa Rica sulle questioni attinenti al commercio digitale proposte da entrambe le parti nel corso dei negoziati, nel pieno rispetto dell'acquis dell'UE, compreso il quadro per la protezione dei dati personali, e delle scelte politiche dell'UE nei negoziati commerciali. Gli obiettivi dell'UE per i negoziati consistono nel promuovere il commercio digitale bilaterale, agevolare le attività delle imprese, tra cui le microimprese e le piccole e medie imprese, e rafforzare la fiducia dei consumatori nell'ambiente online.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'iniziativa è fondata sul trattato sull'Unione europea (TUE), secondo il quale l'UE dovrebbe "incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali".

L'iniziativa è coerente con la bussola per la competitività dell'UE, che delinea strategie per diversificare e rafforzare le catene di approvvigionamento sviluppando una nuova serie di partenariati per il commercio e gli investimenti puliti⁴.

È inoltre in linea con l'approccio strategico dell'UE per consolidare la sicurezza economica europea, che sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione, a livello sia bilaterale che multilaterale, con partner di tutto il mondo che condividono gli stessi principi⁵.

L'iniziativa è coerente con la strategia digitale internazionale, in base alla quale nella gara in corso a livello mondiale per la supremazia tecnologica, nessuna nazione eccelle a livello individuale in tutti gli aspetti della catena del valore tecnologico. Il panorama è in costante evoluzione a causa dell'innovazione e della concorrenza. Per promuovere gli obiettivi tecnologici e digitali dell'UE sono pertanto essenziali la collaborazione internazionale e gli scambi commerciali con partner e alleati chiave, unitamente a strategie efficaci di diversificazione e gestione del rischio⁶.

È coerente e complementare rispetto all'accordo di associazione UE-America centrale, che ha già rafforzato e liberalizzato le relazioni commerciali bilaterali tra l'Unione europea e la Costa Rica, ma che non prevede norme esaustive sul commercio digitale.

Nei suoi negoziati di libero scambio l'UE propone sistematicamente discipline normative ambiziose in materia di commercio digitale. Le direttive di negoziato proposte seguono un approccio coerente con quello perseguito dall'UE per i suoi recenti negoziati relativi agli

⁴ Commissione europea, Bussola per la competitività. [Bussola per la competitività – Commissione europea](#).

⁵ JOIN(2025) 977 final del 3.12.2025.

⁶ JOIN(2025) 140 final del 5.6.2025.

accordi sul commercio digitale con Singapore e la Corea del Sud⁷ e per i negoziati attualmente in corso con il Canada⁸. Allo stesso modo, le direttive di negoziato proposte seguono l'approccio perseguito per i capitoli digitali dei negoziati sugli accordi di libero scambio (ALS), tra cui quelli conclusi da ultimo con l'India per l'ALS UE-India, con l'Indonesia per l'accordo di partenariato economico globale (CEPA) UE-Indonesia, con l'Australia per l'ALS UE-Australia, con il Regno Unito per l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito, con il Cile per l'accordo quadro avanzato UE-Cile e con la Nuova Zelanda per l'ALS UE-Nuova Zelanda.

L'iniziativa è infine coerente con i precedenti negoziati svoltisi tra i membri dell'OMC sul commercio elettronico e con il risultante accordo plurilaterale sul commercio elettronico⁹.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le direttive di negoziato si basano sulla legislazione dell'UE in materia di mercato interno nel settore del commercio digitale e sono pienamente in linea con quest'ultima. Le direttive di negoziato proposte confermano inoltre che tutte le norme o gli impegni concordati dall'UE dovrebbero essere in linea con il quadro giuridico dell'UE e preservare il margine di manovra politico necessario per attuare il diritto dell'UE. Sono coerenti con la dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali firmata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea il 15 dicembre 2022, che l'UE intende promuovere nelle sue relazioni commerciali internazionali¹⁰. Ciò è in linea con gli obiettivi indicati dalla strategia digitale internazionale dell'UE per guidare la trasformazione digitale dell'Europa a livello mondiale.

Le discipline proposte dall'UE nei negoziati bilaterali si basano sulla legislazione dell'UE in materia di mercato interno nel settore del commercio digitale e sono pienamente in linea con quest'ultima.

Le direttive di negoziato proposte confermano che tutte le norme o gli impegni concordati dall'UE dovrebbero essere in linea con il quadro giuridico dell'UE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica procedurale della proposta di decisione che autorizza l'avvio di negoziati per l'accordo previsto è costituita dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

L'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, quando l'accordo previsto non riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio. Il Consiglio adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa il negoziatore dell'Unione o il capo della squadra di negoziato dell'Unione.

L'articolo 218, paragrafo 4, TFUE stabilisce che il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

⁷ COM(2023) 230 final 9 del 14.4.2023.

⁸ COM(2025) 480 final del 10.9.2025.

⁹ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8993-2019-INIT/it/pdf>.

¹⁰ Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale 2023/C 23/01 (GU C 23 del 23.1.2023, pag. 1).

La Commissione raccomanda l'avvio di negoziati tra l'Unione europea e la Costa Rica per un accordo internazionale relativo al commercio digitale. La Commissione deve essere designata negoziatore.

- **Base giuridica sostanziale**

Il presente atto rientra nella politica commerciale comune e pertanto la base giuridica sostanziale è l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

- **Scelta del negoziatore**

Poiché l'accordo previsto riguarda esclusivamente questioni diverse dalla politica estera e di sicurezza comune, la Commissione deve essere designata negoziatore ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 3, TFUE.

- **Competenza dell'Unione**

Il presente atto rientra nella politica commerciale comune a norma dell'articolo 207 TFUE. Esso ricade pertanto nella competenza esclusiva dell'Unione conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'UE. La politica commerciale comune è un settore di competenza esclusiva dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 TFUE.

- **Proporzionalità**

La presente iniziativa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi strategici in questione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente raccomandazione di decisione del Consiglio è presentata conformemente all'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE, che prevede l'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati e designa il negoziatore dell'Unione. Il Consiglio può anche impartire direttive di negoziato al negoziatore. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente raccomandazione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non applicabile.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile.

- **Valutazione d'impatto**

Non è stata effettuata una valutazione d'impatto in quanto è particolarmente difficile misurare l'impatto economico dell'iniziativa rispetto alla situazione esistente, dato che le norme sul commercio digitale previste agevoleranno relazioni commerciali bilaterali che sono già state liberalizzate e rafforzate dal pilastro commerciale dell'accordo di associazione UE-America centrale attualmente in vigore. Tale pilastro, che si applica alla Costa Rica fin dal 1° ottobre 2013, comprende già disposizioni esaustive sull'accesso al mercato per gli scambi sia di beni che di servizi, ma non contiene disposizioni sul commercio digitale. L'iniziativa avrà quindi principalmente un impatto in termini di maggiore certezza del diritto per gli operatori attivi nel commercio digitale nei settori liberalizzati. La possibilità di approcci alternativi è inoltre limitata, in quanto le discipline di cui si prevede la negoziazione sono molto simili a quelle già incluse negli accordi sul commercio digitale con Singapore e la Corea e attualmente in fase di negoziazione con il Canada, come pure a quelle dell'accordo dell'OMC sul commercio elettronico.

Non è possibile individuare e valutare ex ante eventuali ulteriori proposte sostanziali che le altre parti possano presentare. In questa fase, l'iniziativa non comprende un piano di attuazione in quanto le modalità specifiche saranno chiare solo al termine dei negoziati.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

L'iniziativa rispetta pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8 sulla protezione dei dati di carattere personale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

I negoziati dovrebbero protrarsi fino al 2028, dopodiché possono aver luogo la firma e la conclusione degli accordi sulle norme in materia di commercio digitale.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Le disposizioni mirano a raccomandare l'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati e designa il negoziatore dell'Unione. Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sul commercio digitale con la Costa Rica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Le relazioni economiche tra l'Unione europea e la Costa Rica sono profonde e dinamiche. La Costa Rica è un importante partner commerciale dell'Unione europea nella regione dell'America centrale. Il pilastro commerciale dell'accordo di associazione Unione europea-America centrale si applica a titolo provvisorio in relazione alla Costa Rica dal 1° ottobre 2013. Tale accordo istituisce un quadro globale per gli scambi di beni e servizi tra le parti, ma non contiene norme esaustive sul commercio digitale.
- (2) Nel marzo 2023 l'Unione europea e la regione dell'America latina e dei Caraibi (ALC) hanno istituito l'alleanza digitale UE-ALC per rafforzare la cooperazione in tutti gli ambiti delle questioni digitali e spaziali. In tale quadro l'Unione europea e la Costa Rica hanno approfondito la loro cooperazione in settori quali la cibersecurity, l'innovazione digitale e l'intelligenza artificiale antropocentrica.
- (3) La Costa Rica ha dimostrato un forte impegno a favore della trasformazione digitale e della governance digitale internazionale, anche durante la sua presidenza del Consiglio ministeriale dell'OCSE nel 2025.
- (4) L'Unione europea ha efficacemente introdotto norme sul commercio digitale in diversi accordi bilaterali di libero scambio con paesi terzi, nonché negli accordi sul commercio digitale con Singapore e la Corea. Nel luglio 2024 si sono inoltre conclusi i negoziati relativi a un accordo plurilaterale sul commercio elettronico nell'ambito dell'OMC, e le parti contraenti, tra cui l'Unione europea e la Costa Rica, stanno attualmente adottando le misure necessarie per garantirne l'applicazione a titolo provvisorio in attesa della sua integrazione nel quadro giuridico dell'OMC.
- (5) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [data del parere]¹¹.
- (6) È pertanto opportuno autorizzare la Commissione ad avviare negoziati su discipline vincolanti del commercio digitale che siano coerenti con tali accordi e perseguano gli stessi obiettivi che l'Unione europea intende conseguire nei negoziati in corso,

¹¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo sul commercio digitale con la Costa Rica.
2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è designata negoziatore dell'Unione.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il comitato speciale di cui all'articolo 207, paragrafo 3, terzo comma, TFUE.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*